

TI_GERICHTE 52.1998.355 vom 5. März 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-03-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.355

FR: TI_GERICHTE 52.1998.355 du 5 mars 1999

IT: TI_GERICHTE 52.1998.355 del 5 marzo 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.03.1999 52.1998.355 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.03.1999 52.1998.355 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.03.1999 52.1998.355

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00355 Lugano 5 marzo 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 14 luglio 1997 di _____ contro la decisione 25 giugno 1997, no. 3129, del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente i ricorsi inoltrati dalla comunione ereditaria fu _____, _____ ed _____ avverso la licenza edilizia 23 dicembre 1996 rilasciata dal municipio di _____ agli insorgenti per cambiare parzialmente la destinazione di uno stabile situato in località _____ (part. no. _____ RFD); viste le risposte: - 30 luglio 1997 del Dipartimento del territorio; - 31 luglio 1997 del municipio di _____; - 05 agosto 1997 del Consiglio di Stato; - 27 agosto 1997 di _____; - 01 settembre 1997 di _____; richiamata la sentenza 2 dicembre 1998 del Tribunale federale; sentite le parti in data 2 marzo 1999; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto ed in diritto che il 23 dicembre 1996 il municipio di _____ ha rilasciato ai ricorrenti _____ ed _____ una licenza edilizia per cambiare la destinazione di uno stabile a destinazione amministrativo-commerciale situato in località _____ (part. no. _____ RFD), insediandovi fra l'altro un locale notturno; che il 25 giugno 1997 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da numerosi vicini, che contestavano l'insediamento dal profilo della sua conformità con la funzione assegnata dal vigente PR alla zona di utilizzazione in cui è ubicato; che con sentenza 15 settembre 1997 il Tribunale cantonale amministrativo ha ripristinato la controversa licenza, accogliendo il ricorso interposto dai fratelli _____ contro il giudizio con cui il Consiglio di Stato l'aveva annullata; che questo tribunale ha in sostanza ritenuto che il locale notturno non si ponesse in contrasto con la funzione assegnata dal PR alla zona di utilizzazione; che gli oppositori si sono aggravati contro questo giudizio davanti al Tribunale Federale con un ricorso di diritto pubblico ed uno di diritto amministrativo: il primo volto a contestare la conformità di zona, il secondo inteso invece a censurare il rispetto delle disposizioni della LPAmb; che con sentenza 2 dicembre 1998 il Tribunale Federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico ed accolto quello di diritto amministrativo, rinviando la causa a questo tribunale per nuovo giudizio previa completazione degli accertamenti necessari per valutare le immissioni

foniche e definire, se del caso, i provvedimenti atti a limitarle e a proteggere i vicini contro i rumori dannosi o molesti; che giusta l'art. 65 PAm il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente in casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto; che, verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché - assunte le prove necessarie per pronunciarsi con cognizione di causa sulla conformità dell'insediamento previsto con le disposizioni della LPAmb e dell'OIF, statuisca nuovamente sul ricorso inoltratogli dagli opposenti contro la licenza edilizia rilasciata dal municipio di _____ a _____ ed _____; che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 11 LPAmb; 7 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 Pamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto come ai considerandi. §. Di conseguenza: 1.1 la decisione 25 giugno 1997 del Consiglio di Stato (no. 3129) é annullata, 1.2 gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione previa completazione dell'istruttoria. 2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.